

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 473 del 22 Febbraio 2016

**ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI
MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)**

LOTTO 3 CUP n. J48B12000020001 CIG n.4568095F3B

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

**LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE DEI PREFABBRICATI - PERIODO
FINO ALL'8 DICEMBRE 2013**

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale, all'articolo 13, lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e da ultimo con ordinanza n. 41 del 6.8.2015 è stato tra l'altro approvato e rimodulato il Programma Operativo Casa con il quale alla lettera b) è stata prevista la "realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio alle utenze, in ambito rurale" per una spesa di € 9.600.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dei suindicati Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR);
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48B12000020001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 4568095F3B;
- che con decreto n. 213 del 10 dicembre 2012, il Lotto 3 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta STEDA S.p.a., per il corrispettivo di € 1.567.001,05, oltre ad IVA e di € 86.535,00 + IVA per il canone triennale di manutenzione

ordinaria, programmata e straordinaria;

- che con decreto n. 11 del 9 gennaio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva alla Ditta STEDA S.p.a;
- che, in data 28 gennaio 2013 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0066 per il corrispettivo contrattuale di € 1.567.001,05, oltre ad IVA e di € 86.535,00 + IVA per il canone triennale di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria;
- che lo stesso contratto fissa in € 230.760,00 il buy back, ovvero l'offerta di riacquisto dei moduli riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto;
- che STEDA S.p.a. ha presentato l'atto di fidejussione n. IT00135/13 rilasciata da MILANO MERCHANT BANK S.p.a. in data 4.3.2013 dell'importo di € 253.836,00, a garanzia del rispetto delle condizioni dell'offerta di buy back, come previsto dagli articoli 24 comma 4 e 11, comma 2 del contratto di appalto;
- che con decreto n. 347 del 7 marzo 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del lotto 3 in argomento, che prevede lavorazioni in diminuzione ed integrative e riduce il corrispettivo da € 1.567.001,05 + IVA ad € 1.078.169,41 + IVA, il canone triennale di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria da € 86.535,00 + IVA ad € 60.720,64 + IVA e l'importo del il buy back, ovvero l'offerta di riacquisto dei moduli riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto è stato rideterminato in € 159.428,11;
- che con atto notaio Fietta Giuseppe dell'11.09.2013 n. 205.500 di Rep. n. 72719 di Racc., registrato a Bassano del Grappa in data 18.09.2013, e successivo addendum stipulato in data 6.12.2013 STEDA S.p.a. ha concesso in affitto alla Società Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. il proprio ramo di azienda comprensivo degli interventi manutentivi di cui al suindicato contratto Rep. n. 0065 del 28.01.2013 e relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0132 del 25.07.2013;
- che con atto notaio Fietta Giuseppe del 30.12.2014 n. 210.153 di Rep. n. 75.835 di Racc., registrato a Bassano del Grappa in data 20.01.2015, STEDA S.p.a. ha ceduto e venduto, fra l'altro, alla Società Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. il ramo d'azienda prima concesso in affitto;
- che il canone per i citati interventi di manutenzione,

contrattualmente previsto in complessivi € 86.535,00 oltre ad IVA, a seguito dell'affitto del ramo di azienda, risulta dovuto a Ditta STEDA S.p.a. per il periodo fino all'8 dicembre 2013, per totali € 12.255,03 + IVA = € 14.951,14, come da documentazione in atti del 29.04.2014;

- che per i lavori principali sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento e le relative fatture per totali € 1.056.361,95 IVA compresa:
 - a. n. 1 bis di € 950.194,92 IVA 10% compresa, e le relative fatture n. 10 del 21.01.2013 di € 796.000,68, n. 47 del 7 marzo 2013 di € 253.836,00 IVA 10% compresa e la nota di accredito n. 53 del 13 marzo 2013 di € 99.641,76 IVA 10% compresa e così di complessivi € 950.194,91 emesse da STEDA S.p.a.;
 - b. n. 1 ter del 25 marzo 2013 di € 106.167,03 IVA 10% compresa e la relativa fattura n.78 del 22 marzo 2013 di € 106.167,03 IVA 10%;
- che a fronte della suindicata spesa di € 1.056.361,95 IVA compresa, con i sottoelencati decreti sono state disposte liquidazioni per totali € 1.030.826,97, IVA compresa, e rimangono pertanto da liquidare € 25.534,98 IVA compresa a saldo del certificato di pagamento n.1 bis:
 - a. n. 171 del 14 marzo 2013 di € 498.851,94;
 - b. n. 220 del 29 marzo 2014 di € 106.167,03;
 - c. n. 323 del 24 aprile 2013 di € 419.743,00;
 - d. n. 707 del 31 luglio 2013 di € 6.065,00
- che con decreto n. 2012 del 22 ottobre è stato preso atto che STEDA S.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ed è stato disposto di non provvedere ai pagamenti dovuti per il lotto in argomento in quanto, a seguito del fallimento, STEDA S.p.a. non sta adempiendo all'obbligo del Buy Back contrattualmente previsto e quindi tale importi devono essere tratti a titolo di risarcimento danni e di compensazione ex art. 56 legge fallimentare, sull'ulteriore presupposto che non sarebbe stato possibile attivare la fidejussione n. IT00135/13 emessa da MILANO MERCHANT BANK in data 4.3.2013 resa da STEDA S.p.a. a garanzia del rispetto di tale obbligo;
- che la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2760 in data 20 novembre 2014, ha annullato la sentenza n. 113/2014 con il quale il Tribunale di Vicenza, ha dichiarato il

fallimento di STEDA S.p.a.;

- che avverso tale decisione è pendente il ricorso per Cassazione;
- che da un più approfondito esame è risultata la non opponibilità in prededuzione al fallimento dell'inadempimento di STEDA S.p.a. relativo al Buy Back e pertanto gli importi che saranno dovuti a tale titolo, qualora avesse esito negativo l'escussione della garanzia come sopra prestata, potranno essere disposti unicamente mediante insinuazione nel passivo fallimentare.

Visto il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori di cui al PMRR lotto 2, dal quale si evince che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per € 1.078.169,41 + IVA, importo interamente ricompreso nel corrispettivo contrattuale ridefinito come più sopra detto, di cui emessi certificati di acconto per € 960.329,04 + IVA e da svincolare € 117.840,37 oltre ad IVA.

Tenuto conto che del suindicato importo di € 117.840,37 oltre ad IVA possono essere erogati € 112.449,52 + IVA = € 123.694,47, mentre la differenza di € 5.390,85 + IVA, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% (su € 1.078.169,41 + IVA) di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010), non essendo stata presentata la garanzia prevista dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 12 comma 12 del contratto di appalto, potrà essere erogata decorsi due anni dall'emissione dello stesso certificato, come previsto dagli articoli 124 del D.P.R. n. 207/2010 e 141 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006.

Vista la fattura n. 3 del 02.02.2016 emessa da Fallimento Steda S.p.a. in liquidazione dell'importo complessivo di € 138.645,61 (= € 112.449,52 + IVA 10% ed € 12.255,03 + IVA 22%) così distinto:

- a. € 112.449,52 + IVA 10% = € 123.694,47 in acconto del residuo credito risultante dal certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori;
- b. € 12.255,03 + IVA 22% a saldo degli interventi di manutenzione all'8 dicembre 2013, come da dichiarazioni in atti del 29.04.2014.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla erogazione delle seguenti somme per totali € 164.180,59 IVA compresa:

- a. € 25.534,98 IVA compresa a saldo del certificato di pagamento n. 1 bis e della relativa n. 47 del 7 marzo 2013 di € 253.836,00 IVA 10% compresa emessa da Steda S.p.a. in liquidazione;

b. € 138.645,61 IVA compresa a saldo della suindicata fattura n. 3/2016.

Avuto presente:

- che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito della approvazione del collaudo può ritenersi svincolata la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante fidejussione n. 56133695 del 24.01.2013, rilasciata da Liguria Assicurazioni, Agenzia di Padova Corso Cod. 543 Subag. N. 000, di € 78.351,00;
- che l'impresa ha a suo tempo presentato polizza fideiussoria emessa in data 08.03.2013 da TUA Assicurazioni S.p.a., n. 40063991000484 di € 123.165,20 per lo svincolo della ritenuta del 10% garanzia dei lavori contabilizzati nel 1° stato di avanzamento;
- che l'articolo 23 "Pagamenti" del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al contratto, al punto 1, lettera A, ultimo alinea, prevede che la ritenuta del 10% a garanzia dei lavori venga erogata alla emissione del certificato di collaudo;
- che tale polizza pertanto, con l'approvazione del collaudo, può essere svincolata.

Rilevato:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 164.180,59 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti altresì:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n.

190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 13.941,06 di cui alla suindicata fattura n. 3/2016 deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate, con riferimento ai lavori per la realizzazione del lotto 3 dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR):

1. di approvare il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori, dai quali risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per € 1.078.169,41 + IVA, importo interamente ricompreso nel corrispettivo contrattuale di cui sopra detto, di cui emessi certificati di acconto per € 960.329,04 + IVA e da svincolare € 117.840,37 oltre ad IVA;

2. di dare atto:

- che della somma da svincolare di € 117.840,37 oltre ad IVA l'erogazione di € 5.390,85 + IVA, corrispondente alla rata di saldo, è subordinata alla presentazione della polizza fideiussoria prevista dall'art. 235 del DPR 207/2010 e dall'articolo 12 comma 11 del contratto di appalto;

- che tale la garanzia non è stata prestata e pertanto può essere corrisposta la differenza di € 123.694,47 (=112.449,52 + IVA) mentre l'importo di € 5.390,85 + IVA potrà essere erogato decorsi due anni dall'emissione del certificato di cui al punto 1, come previsto dagli articoli 124 del D.P.R. 207/2010 e 141 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006;

3. di liquidare l'importo complessivo di € 164.180,59 così determinato:

a. per € 25.534,98 IVA compresa a saldo del certificato di pagamento n. 1 bis e della relativa n. 47 del 7 marzo 2013 emessa da Steda S.p.a. in liquidazione;

b. per 138.645,61 IVA compresa a saldo della suindicata fattura n. 3/2016 di cui:

- € 123.694,47 IVA compresa in acconto del residuo credito risultante dal certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori;

- € 14.951,14 IVA compresa a saldo degli interventi di manutenzione all'8 dicembre 2013, come da documentazione in atti del 29.04.2014;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 164.180,59 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e decreti indicati in narrativa;

5. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 3.:

a. per € **150.239,53** a favore "Fallimento Steda S.p.a. in liquidazione";

b. per € **13.941,06**, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura n. 3/2016, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

6. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 5 sulla contabilità speciale 5699, intestata a Commissario Delegato aperta ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria

Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

7. di dare atto che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito della approvazione del collaudo è svincolata la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante fidejussione n. 56133695 del 24.01.2013, rilasciata da Liguria Assicurazioni, Agenzia di Padova Corso Cod. 543 Subag. N. 000, di € 78.351,00;

8. di svincolare la polizza fideiussoria emessa in data 08.03.2013 da TUA Assicurazioni S.p.a., n. 40063991000484 di € 123.165,20 per lo svincolo della ritenuta del 10% garanzia dei lavori.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

-